COMUNE DI CHALLAND-SAINT-VICTOR

VALLE D'AOSTA

******

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Stipulazione dei contratti

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Titolarità delle concessioni
Art. 3 - Richiesta e contratto
Art. 4 - Spese di contratto e tasse
Art. 5 - Decorrenza, durata e scadenza delle concessioni
Art. 6 - Domicilio legale
Art. 7 - Allacciamenti di gruppi di edifici

Capo II - Variazione in corso di contratto

Art. 8 - Risoluzione su richiesta dell'utente
Art. 9 - Risoluzione su iniziativa dell'Amministrazione
Art. 10 - Volture
Art. 11 - Subentri

Art. 12 - Modificazioni al regolamento

Capo III - Impianti

Art. 13 - Tubazione di presa e caratteristiche pozzetto
Art. 14 - Costruzione della tubazione di presa
Art. 15 - Rimborso parziale delle spese di allacciamento
Art. 16 - Manutenzione
Art. 17 - Manovre
Art. 18 - Diramazioni interne
Art. 19 - Ispezioni

Capo IV - Pagamenti - Fornitura dell'acqua

Art. 20 - Modalità
Art. 21 - Consumo acqua ad uso agricolo
Art. 22 - Ritardi nei pagamenti
Art. 23 - Cauzione

Capo V - Disciplina dell'uso dell'acqua

Art. 24 - Uso dell'acqua
Art. 25 - Infrazioni
Art. 26 - Eventuali interruzioni e danni
Art. 27 - Tipi di concessione
Art. 28 - Sistema di erogazione

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIALI

Capo I - Erogazione a contatore

Art. 29 - Quantitativo fisso e sorpasso
Art. 30 - Installazione del contatore
Art. 31 - Calibro
Art. 32 - Verifiche
Art. 33 - Letture
Art. 34 - Contatore guasto
Art. 35 - Erogazione senza contatore

Capo II - Erogazioni a bocca libera per estinzione incendi

Art. 36 - Uso dell'acqua
Art. 37 - Tubazione di presa
Art. 38 - Impianto interno
Art. 39 - Bocche principali e secondarie
Art. 40 - Pagamenti
Art. 41 - Infrazioni

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

Art. 1 - Oggetto

Il Comune fornisce in distribuzione l'acqua potabile nel territorio comunale con concessione di erogazione derivata dall'acquedotto comunale, secondo le condizioni e modalità di cui agli articoli seguenti.
L'allacciamento all'acquedotto è obbligatorio ai sensi del Regolamento comunale di igiene, in tutti i centri e nuclei abitati che ne sono provvisti.
Chiunque dovrà, anche nel caso di utilizzo di acqua privata, installare, a proprie spese, un contatore, fornito dal Comune e per il quale verrà pagato un nolo, al fine di determinare la quantità di acque reflue scaricata nelle fogne e nel depuratore.

Art. 2 - Titolarità delle concessioni

Le concessioni sono date a tutti i cittadini per provvedere di acqua potabile le loro proprietà od abitazioni, purché si abbiano le condizioni affinché l'acqua possa giungere, per carico proprio, nel punto di consegna. Il richiedente che non sia il proprietario dello stabile da provvedere d'acqua, o dello stabile da attraversare con la tubazione di presa, dovrà procurarsi l'incondizionato consenso scritto del proprietario che diventerà automaticamente titolare della concessione al termine del suo contratto di locazione.

Art. 3 - Richiesta e contratto

La concessione si fa a seguito di richiesta dell'interessato, mediante scrittura privata firmata dalle parti in doppio originale (uno dei quali ad uso dell'utente) su apposito modulo stampato fornito dal Comune.

Art. 4 - Spese di contratto e tasse
Le spese di contratto e di una sua eventuale registrazione, comprese quelle delle copie, sono a carico dell'utente. Così dicasi per qualsiasi altra spesa, bolli, diritti, imposte, tasse od altre derivanti dalla concessione. Qualunque tassa erariale che venisse imposta sulle concessioni di acqua o sugli apparecchi di misura sarà a carico esclusivo dell'utente e verrà pagata a richiesta.

Art. 5 - Decorrenza, durata e scadenza delle concessioni
Tutti gli obblighi relativi alla concessione hanno efficacia per le parti dalla firma del contratto, eccetto l'obbligo del pagamento del prezzo dell'acqua e del nolo contatore, che ha effetto solo dal giorno in cui l'utente avrà a disposizione l'acqua stessa cioè al termine dei lavori, sempre che non sorgano ostacoli da parte di terzi.
Agli effetti della regolarità della durata le scritture di concessione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data del contratto; sarà conteggiato a parte il corrispettivo riflettente il periodo del mese non compiuto giusta il capoverso precedente.
La concessione viene fatta in via normale per un periodo non inferiore a tre anni ed è continuativa di triennio in triennio salvo disdetta scritta, da darsi anche per semplice raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, da parte dell'utente al Comune.
Il Comune ha facoltà di concedere forniture straordinarie temporanee di acqua potabile quando sussistano validi motivi da parte del richiedente.

Art. 6 - Domicilio legale
Agli effetti del contratto di concessione l'utente elegge il proprio domicilio legale nel luogo dove è fatta la fornitura dell'acqua. Qualora l'utente indicasse un recapito diverso per sua comodità di ritrovo ciò non diminuisce l'efficacia, in caso di contestazione, del domicilio legale di cui sopra.

Art. 7 - Allacciamenti di gruppi di edifici
L'Amministrazione Comunale potrà disporre che gli allacciamenti di un gruppo di edifici vengano eseguiti in base ad un unico organico progetto, stabilendo anche, all'occorrenza, particolari prescrizioni.

CAPO II - VARIAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Art. 8 - Risoluzione su richiesta dell'utente
Il Comune accorda all'utente in regola con i pagamenti la risoluzione anticipata del contratto di concessione a seguito di richiesta, validamente motivata, pervenuta con lettera raccomandata.
Le spese di demolizione della presa saranno pagate in anticipo dal richiedente, e la risoluzione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo al pagamento.

Art. 9 - Risoluzione su iniziativa dell'Amministrazione
Il Comune ha diritto di risolvere in qualunque tempo il contratto, oltreché nei casi previsti dalla legge, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) lo stabile è stato oggetto di vendita, trapasso o divisione in tutto o in parte;

b) nei casi previsti dall'art. 25;
c) dopo la morte dell'utente, o cessazione della Ditta utente;
d) qualora la fornitura dell'acqua dia luogo ad inconvenienti al servizio generale, o non possa effettuarsi regolarmente per ragioni di altimetria.

Art. 10 - Volture
Il Comune accorda all'utente, che ne abbia fatto richiesta e che abbia pagato ogni arretrato, di volturare il contratto ad altra persona. In tal caso l'utente otterrà di liberarsi dai propri impegni solo quando il successore stipuli un regolare contratto che valga di continuazione.

Art. 11 - Subentri
In qualunque caso di variazione del titolare d'utenza, il precedente concessionario ed il subentrante dovranno, in solido, darne comunicazione scritta al Comune entro 60 giorni dal verificarsi del fatto: il subentrante dovrà dichiarare, con detta comunicazione, di subentrare senza interruzione al precedente proprietario, tanto per l'osservanza delle norme regolamentari quanto per il pagamento degli oneri, compresi gli eventuali arretrati.
Dietro esplicita richiesta contenuta nella denuncia di variazione d'utenza, il comune disporrà per la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la denuncia di variazione, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante.
Nel caso il fabbricato venga diviso, per qualsiasi ragione, tra più proprietari, dovrà essere altresì segnalato il nominativo del rappresentante.

Art. 12 - Modificazioni al regolamento
Le erogazioni sono fatte sotto osservanza delle condizioni prescritte dal presente regolamento, e di quelle altre risultanti dalle singole scritture di concessione. L'Amministrazione potrà, previa approvazione di Legge, introdurre nel presente regolamento e nella tariffa le modificazioni che fossero del caso: tali modificazioni s'intendono obbligatorie anche per coloro che sono già investiti di concessione d'acqua.

CAPO III - IMPIANTI

Art. 13 - Tubazione di presa e caratteristiche pozzetto
L'acqua viene erogata all'utente tramite la "tubazione di presa" che è il tratto di tubazione compreso fra la derivazione della conduttura stradale e il punto di consegna dell'acqua.
L'utente dovrà posizionare un riduttore di pressione, a proprie spese, a valle del contatore.
L'utente riconosce senz'altro che la tubazione di presa è di proprietà del Comune il quale pertanto può utilizzarla per allacciare anche altri utenti.
Al momento della richiesta di allacciamento l'utente è tenuto a versare la quota fissa determinata dalla Giunta Comunale.

Il contratto verrà stipulato a seguito dell'avvenuto pagamento di quanto sopra nonché dell'avvenuta posa del contatore.
Allegato "A".

Art. 14 - Costruzione della tubazioni di presa
La costruzione della tubazione di presa e relativi accessori è fatta a mezzo di personale tecnico o ditta incaricata dal Comune e secondo le norme tecniche e le specifiche di cui all'art. 13 del presente regolamento.
L'utente pertanto, pur non acquistando titolo di proprietà sulla tubazione stessa, è tenuto a pagare l'importo di essa e dei lavori accessori, inclusi eventuali ingrandimenti di tubazioni esistenti, qualora necessari per garantire l'approvvigionamento. Al momento dell'allacciamento verrà definita la grandezza del tubo che potrà essere maggiorata in previsione di eventuali futuri utenti.
In tal caso il richiedente pagherà subito l'intera spesa salvo valersi poi del diritto di rimborso dell'art. 15. Il costo di tale tubazione maggiorata non potrà superare una volta e mezza quella dell'allacciamento di suo esclusivo uso.
Il pagamento dell'importo dei lavori, viene corrisposto anticipatamente su preventivo.
È facoltà della Giunta Comunale concedere rateizzazioni o dilazioni previa costituzione, occorrendo, di idonee garanzie.
L'utente può eseguire in proprio, qualora ne faccia richiesta, tali lavori nel rispetto delle norme tecniche specifiche e sotto la sorveglianza ed il controllo del Comune. Per tale prestazione di controllo l'utente pagherà un corrispettivo forfetario stabilito dalla Giunta Municipale. A lavoro finito la tubazione di presa verrà accettata dopo verificata la regolare esecuzione.

Art. 15 - Rimborso parziale delle prese di allacciamento
Qualora la tubazione di presa venga usufruita per allacciare altri nuovi utenti (il Comune escluso), colui che ha versato l'importo della tubazione o una sua quota, avrà tempo 30 giorni per chiedere tramite il Comune, fintanto conservi la qualità di utente, il rimborso parziale della sua spesa, in modo che il tratto di tubazione in uso comune venga ad essere pagato da tutti coloro che se ne servono, in parti proporzionali alla capacità di erogazione di ciascuna presa, sempre che l'ammontare di ciascun rimborso superi **€ 10,00** e non siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha sostenuto la spesa. Qualora trascorsi cinque anni dal verbale di posa del contatore, sulla tubazione costruita maggiorata non si sia allacciato alcun altro utente, oltre il primo, questi avrà diritto di richiedere al Comune, entro il termine massimo di trenta giorni, il rimborso della maggiore spesa sostenuta per la differenza di diametro richiesta, valutata a prezzi correnti. La quota dovuta dal nuovo utente non potrà in ogni caso superare la metà della spesa che sarebbe necessaria per costruire una tubazione sufficiente al proprio uso.
Se la costruzione della tubazione di presa fa parte di opere di urbanizzazione, che l'utente è tenuto a fare per ragioni di Concessione Edilizia e la tubazione viene a servire altri utenti, cade il diritto al rimborso.
Sulla determinazione di tale rimborso, in caso di contestazione, il Comune decide insindacabilmente.

Art. 16 - Manutenzione
La manutenzione della tubazione di presa con accessori e contatore o rubinetto di controllo è sempre fatta dal Comune. Le relative riparazioni dovranno essere tuttavia pagate dall'utente a semplice richiesta quando:

- a) i guasti fossero imputabili a lui, alla sua imperizia o negligenza, ad inconvenienti o disastri avvenuti nella proprietà privata, ovvero al gelo, intendendosi che l'utente deve in modo speciale proteggere dal gelo le tubazioni e gli apparecchi lasciandovi defluire in modo continuo l'acqua nei periodi freddi, o con quegli altri mezzi più opportuni;
- b) La riparazione si riferisca al tratto di tubazione di presa con accessori che servono lui solo e che siano posti in area non pubblica (ad es. contatore posto all'interno dell'immobile privato).

La manutenzione delle diramazioni interne di cui all'art. 18 è sempre a carico dell'utente.
La manutenzione ordinaria del contatore (salvo il caso a) si intende compensata col prezzo del nolo.
Il Comune ha sempre diritto di eseguire a sue spese qualsiasi lavoro alla tubazione di presa. L'utente dovrà rimborsare le spese di qualsiasi altro lavoro o modificazione che egli richiedesse.

Art. 17 - Manovre

La manovra dei rubinetti stradali e di presa spetta unicamente al Comune a cui l'utente può richiederla in caso di necessità. È fatto divieto assoluto all'utente di manomettere o anche solo manovrare gli apparecchi e le tubazioni del Comune sino al contatore o al rubinetto di controllo compresi. Delle manomissioni l'utente è sempre responsabile e gli è fatto obbligo di denunciare immediatamente i guasti che si verificassero. Per ciascuna rottura, anche casuale dei suggelli, imputabile all'utente è stabilita una penalità non minore di **€ 50,00**, senza pregiudizio delle conseguenze di legge.

Art. 18 - Diramazioni interne

Le diramazioni interne a partire dal contatore o dal rubinetto di controllo, consistente nel rubinetto posto nel pozzetto comunale su strada pubblica, sono di proprietà dell'utente, il quale può valersi di chi meglio gli piaccia per la esecuzione e manutenzione delle medesime senza che il comune assuma responsabilità alcuna al riguardo. Le dette diramazioni devono essere disposte in modo da evitare ogni pericolo di danni alle opere del Comune o, comunque di disturbi nel servizio, ed in modo che si possa, in caso di gelo, mantenere continuo il flusso dell'acqua. Si dovranno inoltre evitare le perdite d'acqua che per la loro natura non possono essere registrate dal contatore.
Qualora queste si verificassero è facoltà del Comune di provvedere d'ufficio, a spese dell'utente per le necessarie riparazioni. È vietato all'utente di accumulare in vasche l'acqua ad uso potabile; di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, ovvero acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza oppure di collegarle ad apparecchi a cacciata per latrine senza l'interposizione di una vaschetta aperta, nonché di provocare dei ritorni d'acqua nell'acquedotto Municipale. Per questo è obbligatoria l'applicazione, da parte dell'utente, di una valvola di ritenuta e di un rubinetto all'uscita del contatore. Riguardo a tali diramazioni il Comune fa espressa riserva di introdurre, occorrendo, altre speciali prescrizioni.

Art. 19 - Ispezioni

Sarà a carico dell'utente la spesa per ogni ispezione che, in seguito a sua richiesta, fosse fatta dagli incaricati del Comune per la verifica degli impianti, ed altri difetti non imputabili all'acquedotto. Il Comune avrà comunque facoltà di ispezionare in ogni momento, a mezzo dei suoi incaricati, le diramazioni tanto esterne che interne, contatori, prese, per constatarne le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio.

CAPO IV - PAGAMENTI - FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 20 - Modalità

I pagamenti del prezzo dell'acqua, del nolo del contatore e del canone per le bocche incendio e di ogni altra somma dovuta al Comune in dipendenza della Concessione sono fatti in base alla tariffa e nei modi da essa stabiliti direttamente all'Ufficio incaricato, ovvero secondo altre modalità determinate con speciali disposizioni dall'Amministrazione.
Le spese postali per la spedizione della bolla e per la riscossione a mezzo posta o esattore sono a carico dell'utente.
Nel caso di riscossione a domicilio, l'utente è tenuto a pagare integralmente la bolla all'atto della sua presentazione. I reclami non danno diritto a differire il pagamento. Le eventuali rettifiche saranno regolate con le bollette successive.
Qualora si dovesse procedere coattivamente per la riscossione di quanto dovuto dall'utente si applicheranno inoltre le disposizioni sancite dalla Legge 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 21 - Consumo acqua ad uso agricolo

L'acqua erogata al servizio delle stalle e rientrante nel tipo di uso agricolo, viene esonerata dal pagamento del canone di fognatura nonché del canone di depurazione in quanto destinata ad abbeverare gli animali e quindi non scaricata nelle fogne.
Le tariffe e le relative fasce saranno quelle stabilite dalla deliberazione in vigore nel momento della bollettazione.
Alle stalle non allacciate alla fognatura comunale, al fine di essere esentati dal pagamento del canone di fognatura e del canone di depurazione, dovrà essere installato apposito contatore per separarne i consumi dai restanti fabbricati allacciati alla fognatura.

Art. 22 - Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardato pagamento:

a) **dopo 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento, il comune provvederà all'inoltro di un primo avviso di sollecito;**
b) **trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza di pagamento del primo avviso di sollecito il comune provvederà all'inoltro di un secondo avviso a mezzo raccomandata o altro equipollente con addebito delle spese postali o di notifica;**
c) **Scaduto il termine fissato dalla raccomandata il comune può provvedere all'installazione di un apposito riduttore di flusso senza che tale riduzione del servizio liberi il concessionario dai suoi obblighi contrattuali precedentemente assunti o gli dia diritto ad alcun abbuono.**

L'utente dovrà poi rimborsare le spese effettive sostenute per l'intervento di cui al comma c).
In ogni caso sulla bolletta scaduta verranno calcolati gli interessi di mora dal giorno della scadenza del primo avviso di sollecito a quello del pagamento. Gli interessi saranno addebitati sulla bolletta successiva.
Il Comune può fare sospendere l'erogazione, sia di questa che di ogni altra concessione fatta al medesimo utente, fino a che non sia effettuato il pagamento. Se l'utente non regolarizza la sua posizione entro sei mesi dalla chiusura, perderà qualsiasi diritto sulla presa medesima, che potrà esser destinata ad altro utente. I lavori e le manovre occorse per sospendere e riattivare l'erogazione sono a carico dell'utente. La relativa spesa è riscossa con le modalità dell'art. 20.

Art. 23 - Cauzione
È in facoltà del Comune far pagare all'utente a titolo di cauzione infruttifera un importo sul consumo, stabilito dall'Amministrazione; tale cauzione verrà restituita, dedotti eventuali scoperti, alla fine della concessione.

CAPO V - DISCIPLINA DELL'USO DELL'ACQUA

Art. 24 - Uso dell'acqua
L'utente ha facoltà di valersi dell'acqua concessa, sotto l'osservanza del presente regolamento, per l'uso dichiarato nel contratto ed a servizio dello stabile, locale, stabilimento o esercizio in esso indicato, e delle persone ivi dimoranti. Spetta all'utente l'adempimento di ogni obbligo imposto dal Regolamento di igiene circa l'uso dell'acqua. Per ogni stabile, proprietà, esercizio o stabilimento, occorre una distinta scrittura di concessione, e così pure quando per uno stesso stabile si richiedano diversi modi di erogazione o concessione per usi diversi.
È vietato all'utente di fare commercio dell'acqua con chicchessia.

Art. 25 - Infrazioni
Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale al Comune spettante, qualsiasi inosservanza od infrazione al disposto degli articoli 12 - 14 - 17 - 18 - 22 e 24 o qualsiasi altra grave infrazione al Regolamento o atto dell'utente o di chiunque diretto ad ottenere o procurare un indebito godimento di acqua, dà diritto al Comune di sospendere il servizio, finché ogni cosa sia ridotta nello stato normale, e finché l'utente non abbia soddisfatto il Comune di ogni suo avere, oppure di risolvere il contratto, per il quale è sufficiente un semplice avviso raccomandato.
Nel primo caso l'utente continua ad essere tenuto alla osservanza degli obblighi contrattuali, e non può pretendere alcun abbuono, rimborso od indennità. Le spese di sospensione e di riattivazione del servizio sono a carico dell'utente e sono riscosse con le modalità di cui agli artt. 14 e 15.

Art. 26 - Eventuali interruzioni e danni
Il Comune, anche se stabilisce precisi impegni di fornitura e pur provvedendo con ogni sollecitudine a rimuovere cause di disservizio non dipendenti da forza maggiore, non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni nel deflusso o per diminuzione o aumento di pressione o altro qualsiasi inconveniente o danno che potesse derivare dalla concessione.
In particolare sono a carico dell'utente i danni che eventualmente possano derivare dall'acqua sfuggita dal tratto di tubazione di presa che serve lui solo.
In caso di interruzione parziale o totale, se essa duri oltre otto giorni dall'arrivo della denuncia scritta, il Comune accorderà una proporzionale riduzione del canone fisso dovuto. In qualsiasi momento il Comune potrà impedire che l'acqua venga adoperata per usi quali l'irrorazione di orti e giardini, lavaggio di autovetture, ecc.

Art. 27 - Tipi di concessione
La concessine viene data in via principale per uso potabile ed estinzione incendi. Tuttavia sono ammesse, entro i limiti di disponibilità dell'acqua, concessioni per uso industriale o altro.

Però, nel caso di deficienza d'acqua, potranno essere sospese le erogazioni che vengono impiegate per uso diverso dal potabile od estinzione incendi, facendosi in tal caso pure luogo alla sospensione del pagamento del prezzo dell'acqua.

Art. 28 - Sistema di erogazione
Le concessioni per uso potabile o industriale o altro sono fatte col sistema a contatore. In casi speciali può essere adottato un altro sistema di misura. Quelle per estinzione incendi sono a bocca libera o a contatore.
Il Comune può imporre agli utenti a contatore l'applicazione di lenti idrometriche quando l'utenza può provocare inconvenienti alla regolarità del servizio.

TITOLO II

Disposizioni speciali

CAPO I - EROGAZIONE A CONTATORE

Art. 29 - Quantitativo fisso e sorpasso.
Le concessioni a contatore sono date per il quantitativo d'acqua fissato dalla tariffa. Il corrispettivo sarà pagato in unica soluzione annuale (salva la possibilità che la Giunta Comunale su richiesta dell'utente conceda il frazionamento del pagamento della somma dovuta in considerazione dell'ammontare della stessa) unitamente al corrispettivo per i consumi eventualmente eccedenti il minimo contrattuale, ai prezzi e con le modalità della tariffa in vigore.

Art. 30 - Installazione del contatore
Il contatore è esclusivamente fornito a nolo dal Comune che ne cura l'installazione e lo dà in consegna all'utente, il quale è responsabile della conservazione di esso e dei relativi suggelli, nonché della sua restituzione, integro ed in buono stato, a richiesta.
L'utente è tenuto a firmare i verbali di posa, spetta all'amministrazione scegliere il luogo dove deve essere installato il contatore; di regola nello stabile di proprietà dell'utente o da lui affittato, ma in modo che gli agenti dell'amministrazione possano in ogni tempo comodamente accedervi, e che si possa ispezionare la tubazione di presa. È a carico dell'utente la spesa per la nicchia, mensola, cassetta, chiusino e simili occorrenti per collocare o proteggere il contatore. Qualora si constatasse che il luogo dove è collocato non risponde ai requisiti di cui sopra, o lo espone a pericoli di guasto o di gelo, l'amministrazione potrà spostarlo a totali spese dell'utente se il fatto dipende da cambiamenti apportati da lui. Se non dipende dall'utente questi pagherà solo la eventuale differenza fra il costo della tubazione di presa occorrente e quella esistente.

Su richiesta dell'utente queste spese di trasformazione potranno essere rateizzate senza alcuna maggiorazione con addebito mensile.

Art. 31 - Calibro

In base agli elementi forniti dal richiedente il Comune determinerà il calibro del contatore, riservandosi di sostituirlo a suo giudizio, qualora risultasse inadeguato al consumo effettivo, ed imporre la relativa modificazione del contratto ed all'occorrenza la modifica del calibro della tubazione di presa ed accessori, a spese dell'utente.

Art. 32 - Verifiche

L'utente può chiedere in ogni momento (mantenendosi sempre in regola con i pagamenti) la verifica del contatore e pagherà la spesa relativa quando le indicazioni del medesimo non risultino errate a suo danno, con la tolleranza però del 5%. Se risulta un errore superiore al 5% ha luogo la rettifica, che si limita alla sola parte di anno precedente alla domanda di verifica. L'Amministrazione può, a sua volta, far verificare dai suoi agenti il contatore, in qualunque ora del giorno e sostituirlo a sue spese.

Art. 33 - Letture

Una volta all'anno l'Amministrazione procede alla lettura delle indicazioni del contatore per stabilire la quantità di acqua erogata (solitamente nell'arco del bimestre ottobre - dicembre).

La lettura si ritiene come fatta in presenza dell'utente e si considera come di fine anno. Qualora nel giro ordinario fatto dall'incaricato delle letture questi non trovasse, per assenza dell'utente o di persona da lui incaricata possibilità di accedere al contatore, è in facoltà dell'Amministrazione di ritenere che nell'anno decorso si sia verificato un consumo pari a quello dell'anno precedente.

In caso di consumi anomali, imputabili a calamità, cause di forza maggiore, o involontaria fuga d'acqua dovuta a guasto verificatosi dopo il contatore, l'Amministrazione Comunale, dietro richiesta dell'utente, può concedere la seguente agevolazione: la quantità di acqua da pagare sarà ottenuta dalla media matematica del consumo dei 3 anni precedenti maggiorata del 20%.

Sono comprese esclusivamente le perdite localizzate tra il pozzetto di derivazione e il fabbricato servito, non sono quindi comprese le perdite all'interno degli insediamenti:

1. **Qualora la perdita venisse accertata dall'utente, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale prima di provvedere alla riparazione;**
2. **Nei casi in cui la perdita sia accertata dagli addetti comunali la riparazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla notifica;**
3. **Nel caso in cui la perdita venga desunta da un ingiustificato consumo all'atto del ricevimento delle bollette, l'utente dovrà provvedere all'individuazione della perdita e alla sua riparazione entro 15 giorni dal ricevimento della bolletta stessa.**

In ogni caso, dal giorno dell'intervento, dovrà essere avvisato l'Ufficio Tecnico comunale per le verifiche necessarie. Il mancato avviso comporta l'annullamento dei vantaggi previsti dal presente articolo.

L'agevolazione può essere applicata su di una singola bolletta.

La presentazione della richiesta non esime l'utente dall'obbligo di pagare entro la scadenza indicata in bolletta.

Art. 34 - Contatore guasto
Quando venisse constatato che per una causa qualunque il contatore avesse cessato di registrare il volume d'acqua fornito, l'Amministrazione sarà in facoltà di presumerlo in base all'anno precedente.

Art. 35 - Erogazione senza contatore
Per il periodo in cui venisse dato all'utente di servirsi dell'acqua senza che sia sostituito il contatore guasto, si presume agli effetti dei pagamenti che il consumo giornaliero corrisponda alla quantità consumata nell'anno precedente.

CAPO II - EROGAZIONI A BOCCA LIBERA PER ESTINZIONE INCENDI

Art. 36 - Uso dell'acqua
L'acqua deve essere usata unicamente per il servizio di estinzione incendi o per la verifica periodica dell'impianto.

Art. 37 - Tubazione di presa
La tubazione di presa termina col rubinetto di controllo che viene installato, in un punto scelto dall'Amministrazione, ed è dato in custodia all'Utente, munito di sigillo per garantire che non venga manovrato.
È a carico dell'utente la spesa per la nicchia, pozzetto o simile occorrente per collocare o proteggere il rubinetto di controllo. Per l'ubicazione valgono le norme di cui all'art. 30. Per la contabilizzazione dei lavori e per la riscossione dell'importo valgono le norme di cui agli artt. 14 e 15.

Art. 38 - Impianto interno
La condotta e le sue diramazioni che eventualmente si dipartono dalla saracinesca di controllo costituiscono l'impianto interno di proprietà dell'utente. In tal caso la saracinesca di controllo viene suggellata aperta, l'impianto interno deve essere ispezionabile per tutta la sua estensione, non contenere altra saracinesca di sezionamento in modo che l'acqua sia immediatamente disponibile, in caso di necessità, ad ogni bocca di erogazione antincendio, tenuta chiusa e con i suggelli di controllo posti dall'Amministrazione. Se gli idranti sono costituiti da irroratori automatici vale come rottura dei suggelli lo scatto dei loro dispositivi.
L'utente assume l'obbligo formale di non manomettere i suggelli se non per necessità derivante da incendio e di informare l'Amministrazione dell'apertura dei suggelli entro le 24 ore. Prima di ogni verifica periodica dell'impianto, l'utente deve dare avviso scritto all'Amministrazione perché provveda a rimuovere i suggelli. L'utente è tenuto a firmare il verbale di posa e di applicazione dei suggelli.
Qualora l'impianto interno sia costruito in modo da non essere ispezionabile in qualche sua parte, dopo la saracinesca di controllo viene installato a spese dell'Utente un contatore ed una ulteriore saracinesca di sezionamento, sui quali l'Amministrazione porrà propri suggelli. Le spese sono riscosse con le modalità di cui agli artt. 14 e 15.

Art. 39 - Bocche principali e secondarie
Agli effetti di applicazione della tariffa, senza che l'Amministrazione assuma alcuna responsabilità circa la capacità di erogazione dell'impianto interno, le bocche di erogazione si dividono in principali e secondarie. Sono principali quelle che, in base alle dimensioni della saracinesca di controllo possono essere alimentate contemporaneamente, sono secondarie tutte le restanti. Le bocche o idranti da incendio devono essere costruite secondo il tipo adottato dall'Amministrazione. In sede di stipulazione del contratto l'utente deve fornire i disegni dell'impianto interno indicante la disposizione e le caratteristiche delle bocche. Non può apportare modifiche senza dare avviso scritto né modificare il loro numero o le loro caratteristiche senza addivenire previamente alla modificazione del contratto.

Art. 40 - Pagamenti
Il Canone si paga a rate annuali posticipate, ferma restando la cauzione di cui all'art. 23 e le modalità di cui all'art. 20.

Art. 41 - Infrazioni
Qualora durante un'ispezione venisse constatata una indebita rottura dei suggelli o un consumo di acqua abusivo, fatta salva ogni azione civile e penale spettante all'Amministrazione verrà addebitata all'utente una multa pari all'importo di **€ 200,00** (salvo maggiori indicazioni dell'eventuale contatore).

ALLEGATO A ALL'ARTICOLO 13

Caratteristiche tecniche tubazioni e modalità di esecuzione delle opere:

parte A

condutture acquedotto:

- altezza scavo non inferiore a 90 cm;
- larghezza scavo non inferiore a 70 cm;
- letto di sabbia fine da posizionarsi sul fondo dello scavo per un'altezza di cm. 10, accuratamente costipato e sagomato per ottenere la perfetta aderenza alla superficie esterna del tubo;
- posizionamento di n° 1 tubazione per il flusso dell'acqua potabile del diametro concordato in sede di contratto con la Pubblica Amministrazione erogatrice del servizio;
- posa strato successivo di materiale granulare proveniente dallo scavo, vagliato e sistemato accuratamente a mano, costipato fino a rifiuto per strati di 15 ÷ 20 cm per un'altezza complessiva di cm. 40 minimo;
- posa strato di materiale di rinterro proveniente dallo scavo, esclusi i trovanti maggiori di 150 mm;
- risistemazione del tappeto d'usura per un'altezza di circa 3 cm (se trattasi di un attraversamento stradale) con interposizione di binder spessore 5 cm, o sistemazione del terreno (su prato o altro);

allegato 1

parte B

condutture fognarie (acque bianche e nere):

- altezza scavo non inferiore a 110 cm;
- larghezza scavo non inferiore a 110 cm;
- scarpa scavo 1/10;
- letto di sabbia fine da posizionarsi sul fondo dello scavo per un'altezza di cm. 10, accuratamente costipato e sagomato per ottenere la perfetta aderenza alla superficie esterna del tubo;
- posizionamento di n° 2 tubazione per lo smaltimento delle acque luride e di rifiuto, del diametro concordato in sede di contratto con la Pubblica Amministrazione erogatrice del servizio (in linea di massima Ø 160 per acque bianche e Ø 140 per acque nere). Tali tubazioni dovranno essere inattaccabili dai liquami, collegati a perfetta tenuta, e munite di sifone intercettatore approvato dal Comune;
- posa strato successivo di materiale granulare proveniente dallo scavo, vagliato e sistemato accuratamente a mano, costipato fino a rifiuto per strati di 15 ÷ 20 cm per un'altezza complessiva di cm. 40 minimo;
- posa strato di materiale di rinterro proveniente dallo scavo, esclusi i trovanti maggiori di 150 mm;
- risistemazione del tappeto d'usura per un'altezza di circa 3 cm (se trattasi di un attraversamento stradale) con interposizione di binder spessore 5 cm, o sistemazione del terreno (su prato o altro);

allegato 2

parte C

pozzetto acquedotto

Dovrà essere posto in opera un pozzetto delle dimensioni di 50 per 50 cm. o dimensioni inferiori nel caso di impedimenti, da posizionarsi a lato su strada pubblica, o salvo diversa disposizione da individuarsi in sede di contratto (art. 18), gettato in opera o prefabbricato.

All'interno del pozzetto dovrà essere posizionata una saracinesca (rubinetto) nel punto in cui viene effettuato il collegamento tra l'acquedotto comunale ed il proprio tubo di derivazione acqua, inoltre dovrà essere posizionato un "T" per permettere eventuali ulteriori allacciamenti con le modalità di rimborso di cui all'art. 15 del qui presente regolamento.

Art. 12 - Modificazioni al regolamento

Capo III - Impianti

Art. 13 - Tubazione di presa e caratteristiche pozzetto
Art. 14 - Costruzione della tubazione di presa
Art. 15 - Rimborso parziale delle spese di allacciamento
Art. 16 - Manutenzione
Art. 17 - Manovre
Art. 18 - Diramazioni interne
Art. 19 - Ispezioni

Capo IV - Pagamenti - Fornitura dell'acqua

Art. 20 - Modalità
Art. 21 - Consumo acqua ad uso agricolo
Art. 22 - Ritardi nei pagamenti
Art. 23 - Cauzione

Capo V - Disciplina dell'uso dell'acqua

Art. 24 - Uso dell'acqua
Art. 25 - Infrazioni
Art. 26 - Eventuali interruzioni e danni
Art. 27 - Tipi di concessione
Art. 28 - Sistema di erogazione

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIALI

Capo I - Erogazione a contatore

Art. 29 - Quantitativo fisso e sorpasso
Art. 30 - Installazione del contatore
Art. 31 - Calibro
Art. 32 - Verifiche
Art. 33 - Letture
Art. 34 - Contatore guasto
Art. 35 - Erogazione senza contatore

Art. 4 - Spese di contratto e tasse
Le spese di contratto e di una sua eventuale registrazione, comprese quelle delle copie, sono a carico dell'utente. Così dicasi per qualsiasi altra spesa, bolli, diritti, imposte, tasse od altre derivanti dalla concessione. Qualunque tassa erariale che venisse imposta sulle concessioni di acqua o sugli apparecchi di misura sarà a carico esclusivo dell'utente e verrà pagata a richiesta.

Art. 5 - Decorrenza, durata e scadenza delle concessioni
Tutti gli obblighi relativi alla concessione hanno efficacia per le parti dalla firma del contratto, eccetto l'obbligo del pagamento del prezzo dell'acqua e del nolo contatore, che ha effetto solo dal giorno in cui l'utente avrà a disposizione l'acqua stessa cioè al termine dei lavori, sempre che non sorgano ostacoli da parte di terzi.
Agli effetti della regolarità della durata le scritture di concessione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data del contratto; sarà conteggiato a parte il corrispettivo riflettente il periodo del mese non compiuto giusta il capoverso precedente.
La concessione viene fatta in via normale per un periodo non inferiore a tre anni ed è continuativa di triennio in triennio salvo disdetta scritta, da darsi anche per semplice raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, da parte dell'utente al Comune.
Il Comune ha facoltà di concedere forniture straordinarie temporanee di acqua potabile quando sussistano validi motivi da parte del richiedente.

Art. 6 - Domicilio legale
Agli effetti del contratto di concessione l'utente elegge il proprio domicilio legale nel luogo dove è fatta la fornitura dell'acqua. Qualora l'utente indicasse un recapito diverso per sua comodità di ritrovo ciò non diminuisce l'efficacia, in caso di contestazione, del domicilio legale di cui sopra.

Art. 7 - Allacciamenti di gruppi di edifici
L'Amministrazione Comunale potrà disporre che gli allacciamenti di un gruppo di edifici vengano eseguiti in base ad un unico organico progetto, stabilendo anche, all'occorrenza, particolari prescrizioni.

CAPO II - VARIAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Art. 8 - Risoluzione su richiesta dell'utente
Il Comune accorda all'utente in regola con i pagamenti la risoluzione anticipata del contratto di concessione a seguito di richiesta, validamente motivata, pervenuta con lettera raccomandata.
Le spese di demolizione della presa saranno pagate in anticipo dal richiedente, e la risoluzione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo al pagamento.

Art. 9 - Risoluzione su iniziativa dell'Amministrazione
Il Comune ha diritto di risolvere in qualunque tempo il contratto, oltreché nei casi previsti dalla legge, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) lo stabile è stato oggetto di vendita, trapasso o divisione in tutto o in parte;

Il contratto verrà stipulato a seguito dell'avvenuto pagamento di quanto sopra nonché dell'avvenuta posa del contatore.
Allegato "A".

Art. 14 - Costruzione della tubazioni di presa

La costruzione della tubazione di presa e relativi accessori è fatta a mezzo di personale tecnico o ditta incaricata dal Comune e secondo le norme tecniche e le specifiche di cui all'art. 13 del presente regolamento.
L'utente pertanto, pur non acquistando titolo di proprietà sulla tubazione stessa, è tenuto a pagare l'importo di essa e dei lavori accessori, inclusi eventuali ingrandimenti di tubazioni esistenti, qualora necessari per garantire l'approvvigionamento. Al momento dell'allacciamento verrà definita la grandezza del tubo che potrà essere maggiorata in previsione di eventuali futuri utenti.
In tal caso il richiedente pagherà subito l'intera spesa salvo valersi poi del diritto di rimborso dell'art. 15. Il costo di tale tubazione maggiorata non potrà superare una volta e mezza quella dell'allacciamento di suo esclusivo uso.
Il pagamento dell'importo dei lavori, viene corrisposto anticipatamente su preventivo.
È facoltà della Giunta Comunale concedere rateizzazioni o dilazioni previa costituzione, occorrendo, di idonee garanzie.
L'utente può eseguire in proprio, qualora ne faccia richiesta, tali lavori nel rispetto delle norme tecniche specifiche e sotto la sorveglianza ed il controllo del Comune. Per tale prestazione di controllo l'utente pagherà un corrispettivo forfetario stabilito dalla Giunta Municipale. A lavoro finito la tubazione di presa verrà accettata dopo verificata la regolare esecuzione.

Art. 15 - Rimborso parziale delle prese di allacciamento

Qualora la tubazione di presa venga usufruita per allacciare altri nuovi utenti (il Comune escluso), colui che ha versato l'importo della tubazione o una sua quota, avrà tempo 30 giorni per chiedere tramite il Comune, fintanto conservi la qualità di utente, il rimborso parziale della sua spesa, in modo che il tratto di tubazione in uso comune venga ad essere pagato da tutti coloro che se ne servono, in parti proporzionali alla capacità di erogazione di ciascuna presa, sempre che l'ammontare di ciascun rimborso superi **€ 10,00** e non siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha sostenuto la spesa. Qualora trascorsi cinque anni dal verbale di posa del contatore, sulla tubazione costruita maggiorata non si sia allacciato alcun altro utente, oltre il primo, questi avrà diritto di richiedere al Comune, entro il termine massimo di trenta giorni, il rimborso della maggiore spesa sostenuta per la differenza di diametro richiesta, valutata a prezzi correnti. La quota dovuta dal nuovo utente non potrà in ogni caso superare la metà della spesa che sarebbe necessaria per costruire una tubazione sufficiente al proprio uso.
Se la costruzione della tubazione di presa fa parte di opere di urbanizzazione, che l'utente è tenuto a fare per ragioni di Concessione Edilizia e la tubazione viene a servire altri utenti, cade il diritto al rimborso.
Sulla determinazione di tale rimborso, in caso di contestazione, il Comune decide insindacabilmente.

Art. 16 - Manutenzione

La manutenzione della tubazione di presa con accessori e contatore o rubinetto di controllo è sempre fatta dal Comune. Le relative riparazioni dovranno essere tuttavia pagate dall'utente a semplice richiesta quando:

CAPO IV - PAGAMENTI - FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 20 - Modalità

I pagamenti del prezzo dell'acqua, del nolo del contatore e del canone per le bocche incendio e di ogni altra somma dovuta al Comune in dipendenza della Concessione sono fatti in base alla tariffa e nei modi da essa stabiliti direttamente all'Ufficio incaricato, ovvero secondo altre modalità determinate con speciali disposizioni dall'Amministrazione.
Le spese postali per la spedizione della bolla e per la riscossione a mezzo posta o esattore sono a carico dell'utente.
Nel caso di riscossione a domicilio, l'utente è tenuto a pagare integralmente la bolla all'atto della sua presentazione. I reclami non danno diritto a differire il pagamento. Le eventuali rettifiche saranno regolate con le bollette successive.
Qualora si dovesse procedere coattivamente per la riscossione di quanto dovuto dall'utente si applicheranno inoltre le disposizioni sancite dalla Legge 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 21 - Consumo acqua ad uso agricolo

L'acqua erogata al servizio delle stalle e rientrante nel tipo di uso agricolo, viene esonerata dal pagamento del canone di fognatura nonché del canone di depurazione in quanto destinata ad abbeverare gli animali e quindi non scaricata nelle fogne.
Le tariffe e le relative fasce saranno quelle stabilite dalla deliberazione in vigore nel momento della bollettazione.
Alle stalle non allacciate alla fognatura comunale, al fine di essere esentati dal pagamento del canone di fognatura e del canone di depurazione, dovrà essere installato apposito contatore per separarne i consumi dai restanti fabbricati allacciati alla fognatura.

Art. 22 - Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardato pagamento:

a) **dopo 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento, il comune provvederà all'inoltro di un primo avviso di sollecito;**
b) **trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza di pagamento del primo avviso di sollecito il comune provvederà all'inoltro di un secondo avviso a mezzo raccomandata o altro equipollente con addebito delle spese postali o di notifica;**
c) **Scaduto il termine fissato dalla raccomandata il comune può provvedere all'installazione di un apposito riduttore di flusso senza che tale riduzione del servizio liberi il concessionario dai suoi obblighi contrattuali precedentemente assunti o gli dia diritto ad alcun abbuono.**

L'utente dovrà poi rimborsare le spese effettive sostenute per l'intervento di cui al comma c).
In ogni caso sulla bolletta scaduta verranno calcolati gli interessi di mora dal giorno della scadenza del primo avviso di sollecito a quello del pagamento. Gli interessi saranno addebitati sulla bolletta successiva.
Il Comune può fare sospendere l'erogazione, sia di questa che di ogni altra concessione fatta al medesimo utente, fino a che non sia effettuato il pagamento. Se l'utente non regolarizza la sua posizione entro sei mesi dalla chiusura, perderà qualsiasi diritto sulla presa medesima, che potrà esser destinata ad altro utente. I lavori e le manovre occorse per sospendere e riattivare l'erogazione sono a carico dell'utente. La relativa spesa è riscossa con le modalità dell'art. 20.

Però, nel caso di deficienza d'acqua, potranno essere sospese le erogazioni che vengono impiegate per uso diverso dal potabile od estinzione incendi, facendosi in tal caso pure luogo alla sospensione del pagamento del prezzo dell'acqua.

Art. 28 - Sistema di erogazione
Le concessioni per uso potabile o industriale o altro sono fatte col sistema a contatore. In casi speciali può essere adottato un altro sistema di misura. Quelle per estinzione incendi sono a bocca libera o a contatore.
Il Comune può imporre agli utenti a contatore l'applicazione di lenti idrometriche quando l'utenza può provocare inconvenienti alla regolarità del servizio.

TITOLO II

Disposizioni speciali

CAPO I - EROGAZIONE A CONTATORE

Art. 29 - Quantitativo fisso e sorpasso.
Le concessioni a contatore sono date per il quantitativo d'acqua fissato dalla tariffa. Il corrispettivo sarà pagato in unica soluzione annuale (salva la possibilità che la Giunta Comunale su richiesta dell'utente conceda il frazionamento del pagamento della somma dovuta in considerazione dell'ammontare della stessa) unitamente al corrispettivo per i consumi eventualmente eccedenti il minimo contrattuale, ai prezzi e con le modalità della tariffa in vigore.

Art. 30 - Installazione del contatore
Il contatore è esclusivamente fornito a nolo dal Comune che ne cura l'installazione e lo dà in consegna all'utente, il quale è responsabile della conservazione di esso e dei relativi suggelli, nonché della sua restituzione, integro ed in buono stato, a richiesta.
L'utente è tenuto a firmare i verbali di posa, spetta all'amministrazione scegliere il luogo dove deve essere installato il contatore; di regola nello stabile di proprietà dell'utente o da lui affittato, ma in modo che gli agenti dell'amministrazione possano in ogni tempo comodamente accedervi, e che si possa ispezionare la tubazione di presa. È a carico dell'utente la spesa per la nicchia, mensola, cassetta, chiusino e simili occorrenti per collocare o proteggere il contatore. Qualora si constatasse che il luogo dove è collocato non risponde ai requisiti di cui sopra, o lo espone a pericoli di guasto o di gelo, l'amministrazione potrà spostarlo a totali spese dell'utente se il fatto dipende da cambiamenti apportati da lui. Se non dipende dall'utente questi pagherà solo la eventuale differenza fra il costo della tubazione di presa occorrente e quella esistente.

Art. 34 - Contatore guasto
Quando venisse constatato che per una causa qualunque il contatore avesse cessato di registrare il volume d'acqua fornito, l'Amministrazione sarà in facoltà di presumerlo in base all'anno precedente.

Art. 35 - Erogazione senza contatore
Per il periodo in cui venisse dato all'utente di servirsi dell'acqua senza che sia sostituito il contatore guasto, si presume agli effetti dei pagamenti che il consumo giornaliero corrisponda alla quantità consumata nell'anno precedente.

CAPO II - EROGAZIONI A BOCCA LIBERA PER ESTINZIONE INCENDI

Art. 36 - Uso dell'acqua
L'acqua deve essere usata unicamente per il servizio di estinzione incendi o per la verifica periodica dell'impianto.

Art. 37 - Tubazione di presa
La tubazione di presa termina col rubinetto di controllo che viene installato, in un punto scelto dall'Amministrazione, ed è dato in custodia all'Utente, munito di sigillo per garantire che non venga manovrato.
È a carico dell'utente la spesa per la nicchia, pozzetto o simile occorrente per collocare o proteggere il rubinetto di controllo. Per l'ubicazione valgono le norme di cui all'art. 30. Per la contabilizzazione dei lavori e per la riscossione dell'importo valgono le norme di cui agli artt. 14 e 15.

Art. 38 - Impianto interno
La condotta e le sue diramazioni che eventualmente si dipartono dalla saracinesca di controllo costituiscono l'impianto interno di proprietà dell'utente. In tal caso la saracinesca di controllo viene suggellata aperta, l'impianto interno deve essere ispezionabile per tutta la sua estensione, non contenere altra saracinesca di sezionamento in modo che l'acqua sia immediatamente disponibile, in caso di necessità, ad ogni bocca di erogazione antincendio, tenuta chiusa e con i suggelli di controllo posti dall'Amministrazione. Se gli idranti sono costituiti da irroratori automatici vale come rottura dei suggelli lo scatto dei loro dispositivi.
L'utente assume l'obbligo formale di non manomettere i suggelli se non per necessità derivante da incendio e di informare l'Amministrazione dell'apertura dei suggelli entro le 24 ore. Prima di ogni verifica periodica dell'impianto, l'utente deve dare avviso scritto all'Amministrazione perché provveda a rimuovere i suggelli. L'utente è tenuto a firmare il verbale di posa e di applicazione dei suggelli.
Qualora l'impianto interno sia costruito in modo da non essere ispezionabile in qualche sua parte, dopo la saracinesca di controllo viene installato a spese dell'Utente un contatore ed una ulteriore saracinesca di sezionamento, sui quali l'Amministrazione porrà propri suggelli. Le spese sono riscosse con le modalità di cui agli artt. 14 e 15.

Copia

Regione Autonoma Valle d'Aosta – Région Autonome Vallée d'Aoste

COMUNE DI CHALLAND – SAINT – VICTOR

Verbale di deliberazione del **Consiglio Comunale** n. **33** del **29/12/2003**

OGGETTO :

REGOLAMENTO COMUNALE ACQUEDOTTO. MODIFICHE.

L'anno duemilatre addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20,30 nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di 1^ convocazione.

Sono intervenuti i Sig.ri :

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
BERTACCO PIERGIORGIO	SINDACO	X	
BORDET GIULIANA	CONSIGLIERE	X	
BONIN MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	
COURMOZ FABIO	CONSIGLIERE	X	
DARBAZ DEBORAH	CONSIGLIERE		X
DARBAZ GIANNI	CONSIGLIERE	X	
FAVRE EDI	CONSIGLIERE	X	
JUGLAIR VALTER	CONSIGLIERE	X	
MINUZZO CARLO	CONSIGLIERE	X	
MOUSSANET GIULIO	CONSIGLIERE		X
ROLLAND ARDUINO	CONSIGLIERE	X	
ROLLAND CLAUDIO	CONSIGLIERE	X	
TOTARO NUNZIO	CONSIGLIERE		X
VARISELLAZ AUGUSTO	CONSIGLIERE	X	
	TOTALE	11	03

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor LANESE DOTT. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor BERTACCO PIERGIORGIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE ACQUEDOTTO - MODIFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/08/2001 "Approvazione regolamento acquedotto";

RILEVATA la necessità di integrare e modificare il proprio regolamento comunale per disciplinare in maniera più dettagliata alcuni aspetti e per snellire alcune delle seguenti procedure:
- variazioni nella titolarità delle utenze;
- conversione e aggiornamento degli importi dei rimborsi spese, delle penalità;
- ritardati pagamenti;

VISTA la proposta di modificazione redatta dall'Ufficio Tributi;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità della presente deliberazione ai sensi della normativa vigente,

CON la seguente votazione espressa in forma palese:
- votanti n. 11
- favorevoli n. 8
- contrari n. 0
- astenuti n. 3

DELIBERA

1. **Di approvare quanto descritto in premessa;**

2. **Di modificare il proprio Regolamento Comunale sull'acquedotto come segue:**

Art. 11 sostituito – "Subentri"

Chi diventa proprietario, per acquisto, donazione, eredità o altro di uno stabile, esercizio, alloggio o altro immobile servito di acqua potabile, usando l'acqua fornita dall'acquedotto sia direttamente sia indirettamente tramite chi gode dell'immobile, si sostituisce al precedente proprietario, assumendo di fronte all'Amministrazione diritti ed obblighi del suo predecessore. Egli inoltre è tenuto a dare avviso scritto all'Amministrazione e ad addivenire alla stipulazione di un nuovo contratto che valga di continuazione.
Le concessioni fatte ai proprietari di stabili per atto registrato si intendono obbligatorie anche nei confronti dei successori.

Art. 11 aggiunto – "Subentri"

In qualunque caso di variazione del titolare d'utenza, il precedente concessionario ed il subentrante dovranno, in solido, darne comunicazione scritta al Comune entro 60 giorni dal verificarsi del fatto: il subentrante dovrà dichiarare, con detta comunicazione, di subentrare senza interruzione al precedente proprietario, tanto per l'osservanza delle norme regolamentari quanto per il pagamento degli oneri, compresi gli eventuali arretrati.
Dietro esplicita richiesta contenuta nella denuncia di variazione d'utenza, il comune disporrà per la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la denuncia di variazione, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante.
Nel caso il fabbricato venga diviso, per qualsiasi ragione, tra più proprietari, dovrà essere altresì segnalato il nominativo del rappresentante.

Modificato dell'art.15 "Rimborso parziale delle prese di allacciamento"

.....(omissis)..... **€ 10,00** *.....(omissis).....*

Modificato dell'art. 17 - "Manovre"

.....(omissis)..... **€ 50,00** *.....(omissis).....*

Aggiunto all'art. 21 - "Consumo acqua ad uso agricolo"

Alle stalle non allacciate alla fognatura comunale, al fine di essere esentati dal pagamento del canone di fognatura e del canone di depurazione, dovrà essere installato apposito contatore per separarne i consumi dai restanti fabbricati allacciati alla fognatura.

Abrogato dell'art. 22 - Ritardi nei pagamenti

(In caso di ritardo oltre il termine stabilito, l'utente sarà considerato moroso e dovrà pagare una penale del 10% (arrotondato alle cinquecento lire superiore) oltre agli interessi al tasso ufficiale di sconto, e, trascorsi dieci giorni,)(Parte sostituita del comma).

Aggiunto all'art. 22 - "Ritardi nei pagamenti"

In caso di ritardato pagamento:

a) dopo 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento, il comune provvederà all'inoltro di un primo avviso di sollecito;

b) trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza di pagamento del primo avviso di sollecito il comune provvederà all'inoltro di un secondo avviso a mezzo raccomandata o altro equipollente con addebito delle spese postali o di notifica;

c) Scaduto il termine fissato dalla raccomandata il comune può provvedere all'installazione di un apposito riduttore di flusso senza che tale riduzione del servizio liberi il concessionario dai suoi obblighi contrattuali precedentemente assunti o gli dia diritto ad alcun abbuono.

L'utente dovrà poi rimborsare le spese effettive sostenute per l'intervento di cui al comma c).

In ogni caso sulla bolletta scaduta verranno calcolati gli interessi di mora dal giorno della scadenza del primo avviso di sollecito a quello del pagamento. Gli interessi saranno addebitati sulla bolletta successiva.

Aggiunto all'art. 33 - "Letture"

Sono comprese esclusivamente le perdite localizzate tra il pozzetto di derivazione e il fabbricato servito, non sono quindi comprese le perdite all'interno degli insediamenti:

1. **Qualora la perdita venisse accertata dall'utente, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale prima di provvedere alla riparazione;**
2. **Nei casi in cui la perdita sia accertata dagli addetti comunali la riparazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla notifica;**
3. **Nel caso in cui la perdita venga desunta da un ingiustificato consumo all'atto del ricevimento delle bollette, l'utente dovrà provvedere all'individuazione della perdita e alla sua riparazione entro 15 giorni dal ricevimento della bolletta stessa.**

In ogni caso, dal giorno dell'intervento, dovrà essere avvisato l'Ufficio Tecnico comunale per le verifiche necessarie. Il mancato avviso comporta l'annullamento dei vantaggi previsti dal presente articolo.

Modificato dell'art. 41 - "Infrazioni"

...(omissis).... **€ 200,00** *...(omissis)....*

3. **Di adottare tali modificazioni con decorrenza dal 01 gennaio 2004;**

4. **Di provvedere alla pubblicità delle modifiche approvate mediante affissione di avvisi alle bacheche comunali e all'Albo Pretorio.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO C.LE

f.to BERTACCO PIERGIORGIO — f.to LANESE DOTT. GIUSEPPE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione VIENE / VERRA' pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni dal al , e SONO / NON SONO pervenuti reclami.

Challand-Saint-Victor,

IL SEGRETARIO C.LE

_____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Challand-Saint-Victor,

IL SEGRETARIO C.LE

_____

Inviata alla CO.RE.CO. il — Prot. n.

Ricevuta dalla CO.RE.CO. il

Originale

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Région Autonome Vallée d'Aoste

COMUNE DI CHALLAND-SAINT-VICTOR

Verbale di deliberazione del **Consiglio Comunale** n. **30** del **21/08/2006**

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

L'anno duemilasei addì ventuno del mese di agosto alle ore venti e minuti trenta nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sono intervenuti i Sig.ri:

Cognome e Nome	Presente
MALCUIT ROBERTO RENZO - Sindaco	Sì
CHOUQUER IVO GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
DARBAZ GIANNI - Consigliere	No
DARBAZ MARINO - Consigliere	Sì
JUGLAIR VALTER - Consigliere	Sì
MINUZZO GABRIELLA - Consigliere	Sì
MOUSSANET PAOLO - Consigliere	No
PACE ROMANO - Consigliere	Sì
THIEBAT PAOLA ANNAMARIA - Consigliere	Sì
TRAVERSINO MARISA - Consigliere	Sì
YON ROMINA RITA - Consigliere	Sì
COURMOZ SUSANNA - Consigliere	Sì
VARISELLAZ AUGUSTO - Consigliere	Sì
BERGUET GIULIANA - Consigliere	No
ROLLAND CLAUDIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signora LONGIS Marina il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MALCUIT ROBERTO RENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 29.08.2001;

Visto le modifiche effettuate al Regolamento comunale per la distruzione dell'acqua potabile approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 29.12.2003;

Dato atto che gli articoli 16 "Manutenzione e l'art. 18 "Diramazioni" debbano essere riformulati in quanto prevedendo diverse soluzioni recano problemi nell'applicazione concreta;

Ritenuto necessario modificare gli articoli sopraindicati come da allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge Regionale n° 54/1998 e s.s.m.i.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 46/98;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE
VOTANTI: 12
FAVOREVOLI: 12
CONTRARI: /
ASTENUTI: /

DELIBERA

Di approvare la modifica agli articoli 16 - Manutenzione" e 18 "Diramazione come da allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale onde meglio orientare il comportamento dell'amministrazione;

Di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici per la fase della pubblicazione;

/ec

ARTICOLO PRESENTE NELL'ATTUALE REGOLAMENTO

ART. 18 – DIRAMAZIONI INTERNE

Le diramazioni interne a partire **dal contatore** o dal rubinetto di controllo, consistente nel rubinetto posto nel pozzetto comunale su strada pubblica, sono di proprietà dell'utente, il quale può valersi di chi meglio gli piaccia per la esecuzione e manutenzione delle medesime senza che il comune assuma responsabilità alcuna al riguardo. Le dette diramazioni devono essere disposte in modo che si possa, in caso di gelo, mantenere continuo il flusso dell'acqua. Si dovranno inoltre evitare le perdite d'acqua che per la loro natura non possono essere registrate dal contatore.
Qualora queste si verificassero è facoltà del Comune procedere d'ufficio, a spese dell'utente per le necessarie riparazioni. E' vietato all'utente di accumulare in vasche l'acqua ad uso potabile; di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, ovvero acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza oppure di collegarle ad apparecchi a cacciata per latrine senza l'interposizione di una vaschetta aperta, nonché di provocare dei ritorni d'acqua nell'acquedotto Municipale. Per questo è obbligatoria l'applicazione, da parte dell'utente, di una valvola di ritenuta e di un rubinetto all'uscita del contatore. Riguardo a tali diramazioni il Comune fa espressa riserva di introdurre, occorrendo, altre speciali prescrizioni.

MODIFICA PROPOSTA:

ART. 18 – DIRAMAZIONI INTERNE

Le diramazioni interne a partire dal rubinetto di controllo, consistente nel rubinetto posto nel pozzetto comunale su strada pubblica, sono di proprietà dell'utente, il quale può valersi di chi meglio gli piaccia per la esecuzione e manutenzione delle medesime senza che il comune assuma responsabilità alcuna al riguardo. Le dette diramazioni devono essere disposte in modo che si possa, in caso di gelo, mantenere continuo il flusso dell'acqua. Si dovranno inoltre evitare le perdite d'acqua che per la loro natura non possono essere registrate dal contatore.
Qualora si verificassero situazioni di perdite nelle diramazioni interne è facoltà del Comune procedere d'ufficio, per le necessarie riparazioni a spese dell'utente. E' vietato all'utente di accumulare in vasche l'acqua ad uso potabile; di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, ovvero acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza oppure di collegarle ad apparecchi a cacciata per latrine senza l'interposizione di una vaschetta aperta, nonché di provocare dei ritorni d'acqua nell'acquedotto Municipale. Per questo è obbligatoria l'applicazione, da parte dell'utente, di una valvola di ritenuta e di un rubinetto all'uscita del contatore.
Riguardo a tali diramazioni il Comune fa espressa riserva di introdurre, occorrendo, altre speciali prescrizioni.

(In neretto le modifiche)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO PRESENTE NELL'ATTUALE REGOLAMENTO

ART.16 – MANUTENZIONE

La manutenzione della tubazione di presa con accessori **e contatore** o rubinetto di controllo è sempre fatta dal Comune. Le relative riparazioni dovranno essere tuttavia pagate dall'utente a semplice richiesta quando:

a) I guasti fossero imputabili a lui, alla sua imperizia o negligenza, ad inconvenienti o disastri avvenuti nella proprietà privata, ovvero al gelo, intendendosi che l'utente deve in modo speciale proteggere dal gelo le tubazioni e gli apparecchi lasciandovi defluire in modo continuo l'acqua nei periodi freddi, o con quegli altri mezzi più opportuni;
b) **La riparazione si riferisca al tratto di tubazione di presa con accessori che servono lui solo e che siano posti in area non pubblica (ad es. contatore posto all'interno dell'immobile privato)**

La manutenzione delle diramazioni interne di cui all'art.18 è sempre a carico dell'utente.
La manutenzione ordinaria del contatore -salvo il caso a)- si intende compensata con prezzo del nolo.
Il Comune ha sempre diritto di eseguire a sue spese qualsiasi lavoro alla tubazione di presa. L'utente dovrà rimborsare le spese di qualsiasi altro lavoro o modificazione che egli richiedesse.

MODIFICA PROPOSTA:

ART.16 – MANUTENZIONE

La manutenzione della tubazione di presa con accessori e rubinetto di controllo**, posto nel pozzetto comunale su strada pubblica,** è sempre fatta dal Comune.
Le riparazioni del contatore, che è fornito dal Comune, vengono fatte dal Comune ma dovranno essere tuttavia pagate dall'utente quando:

a) I guasti fossero imputabili a lui, alla sua imperizia o negligenza, ad inconvenienti o disastri avvenuti nella proprietà privata, ovvero al gelo, intendendosi che l'utente deve in modo speciale proteggere dal gelo le tubazioni e gli apparecchi lasciandovi defluire in modo continuo l'acqua nei periodi freddi, o con quegli altri mezzi più opportuni;

La manutenzione delle diramazioni interne di cui all'art.18 è sempre a carico dell'utente.
La manutenzione ordinaria del contatore -salvo il caso a)- si intende **compensata con la quota fissa.**
Il Comune può eseguire a spese del richiedente qualsiasi lavoro alla diramazione interna. L'utente dovrà rimborsare le spese di qualsiasi altro lavoro o modificazione che egli richiedesse.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
LONGIS Marina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione VIENE / VERRA' pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 23.08.2006 al 07.09.2006, e SONO / NON SONO pervenuti reclami.

Challand-Saint-Victor ,

IL FUNZIONARIO INCARICATO